

3. Gli interventi di cui al patto socio assistenziale si avvieranno nei termini previsti al comma 1 del presente Articolo.

Art. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono beneficiari i soggetti destinatari dei contributi economici e dei servizi socio assistenziali previsti dal Progetto HCP 2017.

2. Possono beneficiare dei predetti interventi i dipendenti iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, e i parenti e affini di primo grado anche non conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016.

3. Possono beneficiare degli interventi, di cui al comma 1, anche i giovani minori orfani di dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di utenti pensionati della Gestione dipendenti pubblici.

4. Sono equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e il disabile maggiorenne regolarmente affidato al titolare del diritto.

5. I beneficiari della prestazione integrativa debbono essere residenti nell'ambito territoriale di competenza dell'Ente partner convenzionato.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

1. Il responsabile del programma dovrà accettare o rifiutare il programma socio assistenziale familiare proposto dal Case manager, accedendo on line alla procedura dedicata al progetto.

Art. 6 – OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

1. L'Istituto corrisponderà all'Ente partner € 200,00 per ogni utente rispetto al quale è avvenuta la prima valutazione dello stato di bisogno.

2. L'Istituto corrisponderà un contributo per l'attività di gestione espletata dall'Ente partner a fronte della documentazione che comprovi la spesa



sostenuta e previa verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni integrative pianificate per l'utente.

3. Il contributo gestionale, di cui al comma precedente, è calcolato per un importo massimo pro capite mensile di € 70,00.

4. Il contributo gestionale massimo sarà ridotto, in caso di variazione in diminuzione superiore al 10% dei servizi effettivamente erogati per cause non imputabili al beneficiario, in proporzione alla percentuale di servizi non erogati nel mese rispetto a quelli dovuti in base ai piani di assistenza individuale approvati. In caso di totale assenza di erogazione del servizio sarà prevista una penale, pari al 5% del contributo gestionale massimo teoricamente dovuto.

5. L'Inps rimborserà il costo delle prestazioni integrative, opportunamente documentate mediante allegazione delle fatture in procedura HCP, nei limiti di budget fissati per ciascun beneficiario in relazione al valore dell'ISEE sociosanitario o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni. Il contributo massimo in relazione a ciascun beneficiario sarà determinato secondo i valori di cui alla seguente tabella che, al solo fine di facilitare il calcolo, riporta l'importo mensile (il budget dovrà, comunque, intendersi attribuito unitariamente e complessivamente, fermo restando che l'impegno di spesa sarà attribuito in ragione di ciascun esercizio finanziario in cui si articola il progetto):

ISEE del beneficiario	Punteggio relativo al bisogno assistenziale		
	Fascia I	Fascia II	Fascia III
0 – 8.000,00	500,00	400,00	300,00
8.000,01 – 16.000,00	400,00	300,00	200,00
16.000,01 – 24.000,00	300,00	200,00	150,00
24.000,01 – 32.000,00	200,00	150,00	--
32.000,01 – 40.000,00	150,00	--	--

6) Laddove il costo della prestazione integrativa sia superiore al contributo massimo erogabile e nel solo caso di erogazione di supporti, il beneficiario potrà farsi carico del pagamento dell'eccedenza, se questa non venga sostenuta dall'Ente partner convenzionato.

7) All'Ente partner sarà notificato e assegnato l'elenco dei beneficiari, in ordine di graduatoria, attraverso la piattaforma gestionale dedicata. L'assegnazione all'Ente sarà, inoltre, notificata dall'INPS al richiedente la

prestazione HCP a mezzo comunicazione all'indirizzo di posta elettronica fornito all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ENTE CONVENZIONATO

1. L'Ente partner assicura:

- a) l'attivazione, durante l'intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefono dedicato, per 4 ore giornaliere e per cinque giorni a settimana, alternando la collocazione nella mattina e nel pomeriggio, per rendere informazioni e consulenza in ordine alle tematiche e problematiche afferenti la condizione di non autosufficienza. Il servizio telefonico, facendosi anche parte attiva, dovrà informare inoltre e in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione medesima;
 - b) la valutazione e il monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario;
 - c) l'erogazione delle prestazioni integrative di cui al presente Accordo;
 - d) la rendicontazione delle attività rese.
-

2. L'Ente partner informerà il responsabile del programma, tramite comunicazione e-mail all'indirizzo reso nella domanda di partecipazione al concorso, del nominativo dell'operatore sociale (case manager), iscritto all'Albo, che si occuperà della valutazione del bisogno socio assistenziale, definendo il Piano Assistenziale Individuale (PAI).

3. L'operatore sociale procederà alla valutazione della situazione dello stato di bisogno e all'assegnazione dei servizi convocando i vincitori del Bando HCP 2017 in rigoroso ordine di graduatoria. L'assegnazione dei servizi avverrà nei limiti del budget di cui all'art. 6, comma 5, in relazione alla fascia ISEE di appartenenza del beneficiario.

4. La valutazione dello stato di bisogno e la definizione del Piano Assistenziale Individuale di tutti i vincitori in carico all'Ente partner dovrà essere effettuata dall'operatore sociale entro il **15 Giugno 2017**, salvo motivati casi di impossibilità del beneficiario di sottoporsi alla valutazione stessa. Nelle assegnazioni successive per scorrimento della graduatoria dei vincitori del concorso, l'Ente partner ha a disposizione 30 giorni dall'assegnazione stessa per procedere agli adempimenti di cui al presente comma. Il mancato rispetto dei termini indicati comporta l'applicazione di una penale pari a € 20,00 pro capite per ogni mese di ritardo. La penale sarà trattenuta dagli oneri gestionali.